



BANCA CENTRALE EUROPEA
VIGILANZA BANCARIA

Modulo per la presentazione dei commenti

Consultazione sul progetto di linee guida della BCE per le banche sui crediti deteriorati (NPL)

Organismo/società

CBA Studio Legale e Tributario

Persona di riferimento

Sig./Sig.ra

Sig.

Nome

██████

Cognome

██████

Indirizzo e-mail

██████████

Telefono

██████████

Contrassegnare la casella se non si desidera che i propri dati personali siano pubblicati.

Modulo per la presentazione dei commenti

Consultazione sul progetto di linee guida della BCE per le banche sui crediti deteriorati (NPL)

Si prega di inserire tutte le osservazioni in questo elenco, adottando i seguenti accorgimenti:

- ogni commento deve avere per oggetto un solo tema
- ove opportuno indicare articolo/capitolo/paragrafo pertinente
- per ogni commento precisare se si tratta di una proposta di modifica, chiarimento o soppressione

Scadenza: 15 November 2016

ID	Capitolo	Sezione	Pagina	Tipo di commento	Commento dettagliato	Illustrare brevemente i motivi per i quali il commento formulato debba essere preso in considerazione
1	3 - Gov	3.5.4		32 Chiarimento	<p>1) In via generale si osserva che l'analisi svolta nella "Draft guidance to banks on non-performing loans" non pare considerare esplicitamente e dettagliatamente, in tutti i suoi molteplici risvolti, le peculiarità che presenta quella particolare modalità di gestione di NPL che consiste nel trasferimento/apporto di questi ad asset management company (ACM).</p> <p>Tale modalità, pur essendo espressamente considerata tra le forme di liquidation activities nell'ambito del Capitolo 3, Sezione 3.5.4, non viene infatti poi analizzata nei suoi particolari profili operativi e nelle sue ricadute a livello organizzativo, regolamentare, contabile, ecc. Tale modalità di gestione di NPL – su cui si sofferma anche il documento "Stocktake of national supervisory practices and legal frameworks related to NPLs" nel Capitolo 2, Sezione 2.2.1 – presenta e comporta, infatti, profili organizzativi, regolamentari, contabili, ecc. ...del tutto peculiari e diversi da quelli diffusamente considerati nel documento in relazione ai due modelli operativi di gestione di NPL ivi analizzati: la forbearance e la foreclosure.</p> <p>Il modello operativo in questione vede normalmente l'apporto di NPL da parte delle banche ad un veicolo (che può essere un fondo comune, un AMC o anche un corporate recovery vehicle [CRV]) a fronte dell'attribuzione in contropartita di quote-units del veicolo stesso; quote-units che quindi verranno detenute in portafoglio dalle banche al posto degli NPL apportati. Il veicolo procederà, dunque, alla gestione attiva "in pool" degli NPL oggetto di apporto, con una diversificazione pertanto del rischio di credito facente capo originariamente a ciascuna banca conferente e con una politica gestoria caratterizzata da una finalità non tanto di mero recupero/incasso di NPL, ma piuttosto di "ristrutturazione" dell'impresa debitrice che si trovi in stato di crisi, avvalendosi normalmente di strumenti di composizione della crisi di impresa. L'andamento del valore e dei flussi connessi alle quote-units del veicolo è, quindi, strettamente collegato al successo delle operazioni di ristrutturazione aziendali che vengono così affidate all'esterno delle banche, in capo a soggetti professionalmente attrezzati e dedicati proprio a tale attività di ristrutturazione aziendale.</p> <p>Lo schema persegue e consente, dunque, una enorme estrazione di valore rispetto ai tradizionali processi di ristrutturazione che vengano seguiti direttamente dalle banche attraverso i loro uffici interni; e ciò sia a causa di una più evidente e marcata specializzazione, professionalizzazione ed efficientamento degli interventi necessari, sia e soprattutto perché lo schema consente di ottenere un benefico e fondamentale effetto di concentrazione di posizioni creditorie bancarie inizialmente polverizzate su una platea normalmente molto ampia di interlocutori bancari, portatori di interessi quantitativamente e qualitativamente molto diversificati e talora conflittuali. La conseguenza principale ed evidente, per ogni operatore delle "ristrutturazioni", di tale polverizzazione è quella di un "avvitamento" dei processi di ristrutturazione in una dialettica (banche-debitore e interbancaria) assai complessa, lunga e farraginosa che li rende spesso inefficienti e inefficaci, pregiudicando ogni possibilità di uscita dalla crisi. Lo schema in esame, dunque, oltre ad abbattere i costi operativi delle banche relativi alla gestione interna di complessi processi di ristrutturazione, velocizza e accresce le possibilità di successo dei processi di ristrutturazione delle imprese debtrici, risolvendosi in un incremento del recovery rate. Al contempo, atteso che tali processi di ristrutturazione delle imprese debtrici passano spesso e fisiologicamente attraverso operazioni di conversione di NPL in strumenti di equity/quasi-equity (debt to equity swap), tale schema operativo consente una più agile ed efficiente gestione anche di tale fase nel migliore rispetto di quello che rimane il principio di separazione banca-industria.</p> <p>Alla luce di quanto sopra si suggerisce pertanto di allargare l'ambito di osservazione della Draft guidance to banks on non-performing loans ai molteplici e peculiari profili organizzativi, regolamentari, di vigilanza, contabili (in particolare derecognition), di capital provision e comportamentali, connessi a questa particolare modalità di gestione di NPL.</p>	<p>Si ritiene che il commento formulato possa dare un quadro più completo delle possibili modalità di intervento sui crediti deteriorati NPL, analizzando oltre alle modalità già diffusamente considerate (forbearance e foreclosure) anche e nel dettaglio le modalità di gestione attiva degli NPL tramite AMC o CRV, modalità queste che presentano discipline organizzative e di governance del tutto peculiari.</p>
					<p>2) Con particolare riguardo alla evenienza, tutt'affatto fisiologica, come visto sopra, che i veicoli AMC, nell'ambito della loro gestione attiva di NPL conferiti dalle banche, procedano a operazioni di conversione in capitale delle imprese debtrici occorre correttamente analizzare la posizione regolamentare delle banche conferenti/detentrici delle quote-units del veicolo, alla luce del principio di separazione banca-industria, quale recepito nei vari ordinamenti.</p> <p>Quanto all'ordinamento italiano, la vigente disciplina regolamentare sulla partecipazione detenibile dalle banche è quella di cui alla Parte Terza, Capitolo 1 delle Disposizioni di vigilanza per le banche - Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 della Banca d'Italia. In tale quadro normativo, i veicoli di cui si tratta potrebbero venir ricondotti, perlomeno in prima battuta, nell'ambito dei «veicoli di private equity», con conseguente applicazione delle norme prudenziali applicabili alle banche in relazione agli «investimenti indiretti in equity» di cui alla Sezione VI, Capitolo 1, Parte Terza, delle citate Disposizioni di vigilanza per le banche. Più corretta e sostanzialmente coerente alla politica gestoria di una tale tipologia di veicolo potrebbe invece risultare la riconducibilità delle partecipazioni che venissero acquisite dal veicolo (e, quindi "indirettamente", in senso lato, delle banche conferenti/quotiste), all'ipotesi della specifica deroga di cui alla Parte Terza, Capitolo 1, Sezione IV, paragrafo 2 delle stesse Disposizioni di vigilanza per le banche, riferibile alle «partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria». In particolare, i rigidi requisiti che deve presentare l'operazione di conversione diretta dei crediti bancari in equity dell'impresa debitrice in temporanea difficoltà finanziaria, affinché tali partecipazioni non "pesino" al fine dei limiti prudenziali applicabili (i.e. sussistenza di convenienza economica dell'operazione per la banca; temporaneità della crisi; natura eminentemente finanziaria della crisi; esistenza di ragionevoli prospettive di riequilibrio nel medio periodo; redazione di un piano economico-finanziario e di un piano di risanamento che presenti una logica di continuità non meramente liquidatoria e recuperatoria), appaiono nella fattispecie riscontrabili identicamente e specularmente in via generale in capo a questa tipologia di veicoli, con riguardo alle partecipazioni di equity che questi possono tipicamente venire a detenere nelle imprese in temporanea difficoltà finanziaria per effetto di operazioni di conversione degli NPL (debt to equity swap). In tale prospettiva dovrebbe dunque potersi ritenere applicabile tale specifica disciplina derogatoria, anche (e a maggior ragione) qualora – pur non operando le condizioni di applicabilità della disciplina dei «veicoli di private equity» di cui sopra – tali partecipazioni detenute dai veicoli per effetto di operazioni di conversione di NPL, siano riconducibili indirettamente in capo alle stesse banche conferenti quei medesimi NPL. Ciò consentirebbe di evitare che l'investimento da parte delle banche nelle quote-units del veicolo debba essere soppesato alla luce del rispetto dei limiti di vigilanza altrimenti applicabili ai «veicoli di private equity» (limite di concentrazione e limite complessivo), ingessando o inibendo la possibilità di alcune banche di conferire i loro crediti al veicolo. Dal punto di vista dei presidi organizzativi e comportamentali, occorrerà prevedere, allora, che anche la detenzione di quote-units in tali veicoli venga valutata e monitorata dagli organi con funzione di gestione delle banche conferenti/detentrici delle quote-units del veicolo, nel rispetto e in applicazione – mutatis mutandis – delle medesime regole oggi previste per la partecipazione diretta delle banche a «imprese in temporanea difficoltà finanziaria».</p> <p>Non da ultimo, che i veicoli nell'ambito della loro gestione attiva di NPL conferiti dalle banche possano procedere a operazioni di conversione in capitale delle imprese debtrici è profilo che va valutato anche nella prospettiva della normativa europea. Infatti, nel giugno del 2015, il Consiglio dell'Unione Europea ha approvato la sua posizione in prima lettura (c.d. "orientamento generale") e si attende che anche il Parlamento Europeo adotti una posizione in argomento sulla Proposta di regolamento del parlamento europeo e del consiglio sulle misure strutturali volte ad accrescere la resilienza degli enti creditizi dell'UE. Come può leggersi nel citato documento: «it provides for the mandatory separation of proprietary trading and related trading activities and establishes a framework for competent authorities to take measures to reduce excessive risk taking».</p>	